

che quel governo feroce, senza cessare d'esser debole, ricorre a tali provvedimenti, per timor di sommosse, usando le cautele in proporzione di sospetto. Quindi, in caso di scarsità, manda esso a saccheggiar in certo modo le provincie, per procacciare a Costantinopoli il pane a buon mercato; mentre i governatori pratican lo stesso ne' lor governi, facendovi ad un prezzo fisso, e talor vilissimo, provveder il grano alle città dalle campagne affamate (1) ». Non altrimenti agiva a Roma il *praefectus annonae*, vettovagliando la metropoli con l'imporre alle regioni granifere un forte tributo sul raccolto dell'annata a favore della plebe, e completando le provviste con acquisti a spese dell'erario (2). Ne diversi criteri seguì Firenze, nei rapporti col soggetto contado (3), che le angherie subite trasformaron in acerrimo nemico della signoria sfruttatrice. Il che del resto fu sistema normale nell'età dei comuni, della cui politica fu uno dei caposaldi, una specie di servitù annonaria dei villici (4); nonchè nel periodo delle signorie, parecchie delle quali accentuarono, per calcolo di opportunità, l'indirizzo demagogico.

Un caso tipico ne pone in luce il decreto del 1312 del marchese Manfredo di Saluzzo, relativo alla borgata di Revello, col quale, fra l'altre cose, si dispone che i proprietari debbano tenere nella borgata i grani, i vini, le carni, le castagne ecc., che tutti i forni siano nella borgata e che non si possa far il pane nella campagna; che non possano stabilirsi nella campagna i rivenditori, gli artigiani, i fabbri, i sarti, i calzolai, i falegnami, i macellai e i rivenditori al minuto, e che non possa, chi è stabilito in campagna, tenere in

---

(1) Cfr. GAMBINI, *Delle leggi frumentarie in Italia*, s. 1., 1819, p. 78 e sgg.

(2) Cfr. DUREAU DE LA MALLE, *L'economia politica dei Romani* (trad. it.), Milano, p. 474 e sgg.; J. MARQUARDT, *La vie privée des Romains* (trad. fr.), Parigi, 1893, vol. II, p. 14 e sgg.; L. M. MOREAU-CRISTOPHE, *Du droit à l'oisiveté et de l'organisation du travail servile dans les républiques grecques et romaine*, Parigi, 1849, pp. 33 e sgg., 71 e sgg. Vedi anche il raro libretto di V. CONTARINI, *De frumentaria romanorum largitione*, Vesaliae, 1669. Il sistema provocò la rovina completa della produzione agraria.

(3) Cfr. A. ZOBÌ, *Manuale storico degli ordinamenti economici vigenti in Toscana*, Italia, 1858, p. 36 e sgg. Non mancò tuttavia qualche volta uci reggitori della repubblica un diverso criterio educativo; come quando, avendo la peste del 1348 straordinariamente elevate le paghe dei diradati artigiani, ne peggiorò i costumi. Allora, dice il Villani, « il Comune, avendo bisogno, e vedendo essere il popolo ingrassato ed impoltronito, raddoppiò le gabelle del viuio alle porte ed alzò quella del grano e del sale e della carne. Non vollero più fare provvisione pubblica di grano, cessando il lavoro dell'edifizio d'Orsanmichele a tal fine destinato; ma invece ordinarono cho tutto il pane vendereccio si facesse dal Comune, e si vendesse a caro prezzo; e quale fornaio ue volesse fare pagasse ogni stajo 8 soldi di gabella ». Cfr. G. CAPPONI, *Storia della repubblica di Firenze*, Firenze, 1875, t. 1, p. 218 n.

(4) Cfr. G. ARIAS, *Il sistema della costituzione economica e sociale nell'età dei Comuni*, Torino, 1905, p. 217 e sgg.